



COMUNE DI CONCO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE PARRUCCHIERE PER
UOMO E DONNA
ED ESTETISTA**

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 4.1.1990 n. 1, dalla L.R. 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria ed in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 24.

Articolo 3

Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 24, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, 2° comma, della legge n. 1/1990.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3°, della legge 443/1985.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n.1/1990.

Articolo 4

Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente: taglio dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica, ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4.1.90 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello

di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27.11.1991 n. 29 e dalla legge 4.1.1990 n. 1.

Articolo 5

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6

Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente Regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

Articolo 7

Compiti della Commissione Consultiva Comunale

1. La Commissione consultiva comunale, la cui composizione è stabilita dall'art. 3 della legge 23.12.1970 n.1142 e dall'art. 7 della L.R. 27.11.1991 n. 29, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori;
 - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
 - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
 - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della Legge Regionale n. 29/1991;
 - f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
2. La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
 3. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
 4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
 5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla Commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

Articolo 8

Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
4. L'avviso di convocazione della riunione della Commissione Comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è invitato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la Commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Articolo 9

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento, va presentata in carta legale al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) requisiti professionali di cui alla legge 4.1.1990 n. 1 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- b) requisiti professionali di cui alla legge 14.2.1963 n. 161 e successive modificazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa o ad ognuno dei soci partecipanti, nel caso di società tenuta alla iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di Azienda nel caso di società non artigiana;

- c) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- d) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
- e) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente, qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso in cui il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma). Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà, comunque, essere presentato il contratto di affitto o l'atto di compravendita dei locali medesimi;
- f) certificato di idoneità sanitaria dei locali, rilasciato dall'U.L.S.S. competente per territorio;
- g) agibilità dei locali;
- h) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana.

3. Il Responsabile del servizio comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 10

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 11

Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e nel registro ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 12

Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Comune per le verifiche di legge e per l'accertamento dei requisiti igienico sanitari.
2. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto al comma precedente.

Articolo 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della legge 8.8.1985 n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

5. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio di cui all'art. 2, comma 1°, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine il contratto di affitto di azienda; alla cessazione del medesimo, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti professionali. Qualora non venga richiesta l'autorizzazione o non si inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal titolo di esercitare l'attività.

Articolo 14 **Sospensione dell'attività**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre, deve essere comunicata al Comune.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali o su richiesta della ULSS competente per motivi igienico sanitari.
3. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, possono chiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di un anno, per quanto previsto dal precedente comma; tale sospensione può essere prorogata per comprovati motivi.
4. Il Sindaco per accertata inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, sospende l'autorizzazione fino ad un massimo di trenta giorni.
5. Nei confronti del titolare o legale rappresentante dell'impresa o del direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, che non ottemperi alla sospensione prevista dal precedente comma, dalla data di notifica della stessa, si procede con quanto disposto dall'art. 26.

Articolo 15 **Revoca e decadenza attività**

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
 - a) l'attività di estetista sia svolta in violazione alle disposizioni della legge 4.1.1990 n. 1, della L.R. 27.11.1991 n. 29 e del presente Regolamento;
 - b) quando siano impediti i controlli delle attività svolte ai sensi dell'art. 5, ai preposti alla vigilanza di cui al presente Regolamento;
 - c) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
2. L'autorizzazione si intende decaduta quando la sospensione superi i limiti di tempo concessi e non sia stata richiesta una proroga.

3. Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2°, in possesso di qualificazione professionale, si dimettano dall'attività lavorativa, l'autorizzazione a loro collegata, previa comunicazione al Comune, deve ritenersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni. Se entro tale termine il titolare non ha provveduto alla loro sostituzione l'autorizzazione si intende decaduta.
4. Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2°, sono chiamati a prestare il servizio militare o a causa di maternità, l'autorizzazione a loro collegata è sospesa per il periodo necessario da loro richiesto, salvo eventuale proroga che può essere concessa per comprovati motivi.
5. I relativi provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 13, comma 2°, lettere b) e c) o in casi di comprovata necessità il Comune può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

Articolo 17

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Comune che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III

Norme igienico sanitarie

Articolo 18

Accertamenti igienico sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'ULSS territorialmente competente.

Articolo 19

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a) avere tutti l'altezza minima determinata dal regolamento edilizio per le abitazioni;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5.3.1990 n. 46;
 - e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a 2 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente;
 - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno;
 - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Articolo 20

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere, altresì, cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, pinze etc.) devono essere, di volta in volta, disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 21

Norme igieniche per l'esercizio della attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924 n. 1938 e per coloro che maneggiano

preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Articolo 22

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV

Orari e tariffe

Articolo 23

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 24

Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Articolo 25 Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

$$\sqrt{\frac{\text{superficie in mq.}}{\frac{\text{n. residenti}}{\text{n. res.per addetto}} : \frac{\text{n. addetti}}{\text{n.eserc.in attività}}}} = \text{distanza minima}$$

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartiere, frazione, zona etc.) presa in esame.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone, meglio individuate nell'elaborato grafico allegato:
 - zona 1: centro abitato
 - zona 2: altre zone
4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
 - un addetto ogni 1.200 residenti per l'attività di barbiere;
 - un addetto ogni 200 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - un addetto ogni 800 residenti per l'attività di estetista.
5. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
6. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
7. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
8. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze", quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
9. La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data.

CAPO V

Controlli e Sanzioni

Articolo 26

Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 1.000,00 con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 28

Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Articolo 29

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista ed in modo particolare quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del C.C. n. 76 del 06.08.1972.